



Sent. 8/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Luigia Iocca	Primo Referendario <i>relatore</i>
Ruben D'Addio	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3970/R del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Davide BENEDETTO, c.f. BNDDVD62D07F576N, nato a Montenero di Bisaccia il 7/4/1962, detenuto al momento del presente giudizio presso la Casa Circondariale di Foggia, in via delle Casermette n. 22, così come rappresentato dal suo tutore legale sig. Enzo Benedetto (giusta decreto del giudice tutelare in data 20/2/2023), c.f. BNDNZE55B13F576W, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Faletti, c.f. FLTGCR53C07219M, qualificatosi "*domiciliatario in Torino, c.so Vinzaglio 2*", che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica relativa al giudizio all'indirizzo pec giancarlofaletti@pec.ordineavvocatitorino.it;

Visti l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi – all'udienza del 18/1/2024, svoltasi con l'assistenza del Segre-

tario dott.ssa Donatella Petrollino – il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi nonché l'avv. Faletti per il tutore del convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 22/3/2023 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Davide BENEDETTO, generalizzato in epigrafe, per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 179.375,50, in favore del Ministero dell'Istruzione, per essere stato riconosciuto colpevole di delitti contro la libertà personale nei confronti di diversi minori frequentanti l'Istituto Comprensivo "Vincenzo Cuoco" di Petacciato, dove svolgeva le mansioni di collaboratore scolastico. Il requirente ha riferito che la notizia di danno è costituita dalla nota in data 8/11/2022, con la quale il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale molisano informava la Procura della sentenza n. 250/2020 della Corte d'appello di Campobasso, con la quale era stata confermata la condanna a 6 anni e 10 mesi di reclusione per i delitti di cui sopra. A conclusione del procedimento disciplinare, attivato e poi sospeso in attesa della definizione del processo penale, al sig. BENEDETTO è stata irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso, risultando inoltre pendente un giudizio civile *"per il risarcimento dei danni/pregiudizi di natura non patrimoniale patiti [dalle vittime e dai loro familiari], conseguenti alle condotte delittuose del BENEDETTO"*. Antecedentemente al licenziamento, in attesa che fossero chiariti i fatti, era stato ad ogni buon conto sospeso dal servizio.

Il Pubblico Ministero ha altresì riferito di aver intrapreso l'attività

istruttoria richiedendo all'amministrazione la documentazione afferente alla fattispecie in discorso. La richiesta aveva trovato riscontro nelle note in data 1/12/2022, 2/12/2022, 12/12/2022, 19/12/2022 e 21/12/2022, con le quali l'amministrazione aveva trasmesso gli atti del procedimento penale e di quello disciplinare, confermando che – al momento dell'interlocuzione – non era stato sopportato alcun esborso a carattere risarcitorio in relazione al danno reclamato in sede civile; che la condanna penale era passata in giudicato in data 8/6/2021 (per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto dal convenuto avverso la sentenza n. 250/2020 sopra citata); che *“né all'U.S.R. Molise, né all'Istituto Comprensivo Vincenzo Cuoco di Petacciato, era mai stata trasmessa [l'istanza di rinvio a giudizio del p.m. penale], della quale ricevevano copia soltanto previa domanda inoltrata al Tribunale di Larino con prot. n. 9253 del 23/11/2022”*. Tale ultima circostanza era confermata anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino, con comunicazione del 30/11/2022.

Il requirente ha illustrato le condotte poste in essere dal sig. BENEDETTO: quest'ultimo ha tentato il delitto di atti sessuali su quattro alunni undicenni (609-*quater* c.p.c), verso uno dei quali ha anche tentato il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.). Inoltre, ha consumato il delitto di violenza sessuale su un quinto bambino (art. 609-*bis, ter e quater* c.p.), invalido e affetto da ritardo mentale, della cui condizione di minorità ha approfittato per le finalità sopra descritte.

Alle condotte in discorso, tenuto conto dell'avvenuta condanna definitiva da parte del giudice penale, il Pubblico Ministero ha associato la contestazione di tre voci di danno, ritenutamente patite dall'amministrazione di

appartenenza del convenuto: *“il danno all’immagine e alla identità, il danno da lesione del nesso sinallagmatico, il danno da disservizio”*. Ha riservato a future iniziative il recupero dell’eventuale danno indiretto che dovesse discendere dalla condanna dell’amministrazione al risarcimento nei confronti delle vittime.

Quanto alla notifica dell’invito a dedurre sui fatti contestati, la Procura ha riferito di aver proceduto come segue: *“verificato che non risultava nominato dall’autorità giudiziaria ordinaria alcun rappresentante legale per il sig. BENEDETTO, in data 02/12/2022 trasmetteva istanza [...] al Giudice dell’Esecuzione penale [...], con la quale chiedeva alle Autorità Giudiziarie interpellate [...] «1) di accertare lo stato di interdizione legale, ex art. 32 c.p., nei confronti di BENEDETTO Davide [...] detenuto presso la Casa Circondariale di Lucera [...], per essere stato condannato, con sentenza n. 77/2019 del Tribunale penale di Larino, alla reclusione di anni 6 e mesi 10, non essendo stata tale pena dichiarata sospesa e/o estinta; 2) per l’effetto, nominare un tutore/curatore speciale [...], al fine di consentire a questa Procura contabile di poter esercitare le azioni erariali di propria competenza con la notifica degli atti giudiziari a tal fine previsti [...]»*. Il Giudice Tutelare presso il Tribunale Civile di Larino [...], con decreto del 02/01/2023 [...], accoglieva la richiesta e nominava il Curatore Speciale nella persona del Direttore pro tempore della Casa Circondariale di Lucera (FG), o di eventuale altra, ove il detenuto è attualmente ristretto, con facoltà di delega, autorizzando lo stesso a compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari al fine di ricevere [...] la notifica degli atti giudiziari [...]. Detto decreto è stato comunicato dalla Procura contabile al Direttore p.t. della Casa Circondariale di Lucera [...]. Il Direttore p.t. della Casa Circondariale [...] provvedeva altresì a notificare al Sig. BENEDETTO Davide [...] la

propria nomina a Curatore Speciale [...] A fronte del citato contesto, questa Procura regionale ha notificato, nelle forme di rito, l'invito a fornire deduzioni". Il convenuto non ha fatto pervenire deduzioni né ha chiesto di essere sentito personalmente.

Affermata la sussistenza del rapporto di servizio, la Procura ha esposto le ragioni in diritto a sostegno della propria richiesta risarcitoria.

Con riferimento alla prima voce di danno, da lesione del nesso sinallagmatico, le argomentazioni attoree sono compendiabili nei termini testualmente riportati: *"Il danno in parola si configura allorquando le energie lavorative del dipendente vengono distratte dai compiti istituzionali al medesimo spettanti, il cui perseguimento giustifica l'erogazione della retribuzione da parte della P.A., per essere destinate al compimento di condotte illecite di rilievo penale, con conseguente disutilità della relativa spesa (Sez. Giur. Lomb. n. 187/2012). Se il dipendente pubblico agisce non in favore, ma in pregiudizio dell'ente pubblico (come nel caso del BENEDETTO), perseguendo propri illeciti interessi personali, si verifica uno squilibrio o alterazione del nesso sinallagmatico, per cui la spesa affrontata dall'ente per l'erogazione della retribuzione deve essere considerata come "inutiliter data", se non integralmente almeno in parte, verificandosi, infatti, uno sviamento delle energie lavorative verso finalità illecite estranee al rapporto di lavoro; la remunerazione percepita diventa non dovuta, integra danno erariale e deve essere rimborsata".* La descritta posta di danno è quantificata in euro 8.180,34. A tale cifra il requirente è giunto dimezzando, in via equitativa, l'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde percepite dal convenuto nel periodo attraversato dalle sue condotte criminose, che è stato delimitato tra aprile 2014 ed ottobre 2015, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre di en-

trambi gli anni e con la precisazione che, sebbene *“le condotte criminali [siano] state compiute solo in alcuni mesi del 2014 e del 2015, [...] è pur vero che le condotte descritte nelle citate sentenze fanno presumere secondo la logica «del più probabile che non» e della preponderanza (applicabile ai giudizi di responsabilità amministrativa) che durante i periodi di «tregua» lo stesso ponesse in essere le strategie [criminali] che comunque hanno inciso negativamente sul rapporto di lavoro, sul nesso sinallagmatico prestazione lavorativa-controprestazione retributiva”*.

Il danno da disservizio è stato argomentato con riferimento alle elaborazioni giurisprudenziali, che lo individuano nel *“costo aggiuntivo sostenuto dall'amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, necessario qualora le condotte delittuose abbiano inciso sui processi organizzativi e di funzionamento dell'amministrazione, distogliendo risorse per il perseguimento dei fini istituzionali e rendendo necessaria la loro concentrazione per sanzionare il dipendente infedele e ripristinare la legalità dell'azione amministrativa”*. Il detrimento è quantificato *“anche sulla base delle ore lavorative necessarie per interloquire con gli inquirenti e per porre riparo alle conseguenze delle numerose condotte illecite”*. Nel caso di specie, il Pubblico Ministero ha rappresentato che l'Istituto scolastico – per garantire la continuità del servizio nel periodo in cui il sig. BENEDETTO era sospeso – aveva assunto due supplenti, sulla base dei cui cedolini di paga (con alcuni correttivi di calcolo, dovuti alla discontinuità ed alla non esclusività delle prestazioni in supplenza) è stata effettuata una prima proposta di quantificazione del danno, pari ad euro 71.195,16 (al lordo degli oneri).

Il requirente ha altresì proposto un calcolo alternativo del detrimento, ancorandolo all'ammontare dei trattamenti retributivi ed assistenziali

lordi corrisposti al sig. BENEDETTO durante il periodo di sospensione obbligatoria dal servizio, per un totale di € 59.364,25. *“Ciò nel rilievo che, pur trattandosi di trattamento dovuto al soggetto, lo stesso – sotto il profilo del contributo al corretto svolgersi dell’attività scolastica – è rimasto privo di causa”*.

In ulteriore alternativa, ha prospettato *“la possibilità di rapportare il pregiudizio in parola alla differenza tra il costo sostenuto per il ricorso al personale in supplenza (€ 71.195,16) e il costo per i trattamenti retributivi/assistenziali, percepiti dal BENEDETTO durante il periodo di sospensione obbligatoria, al lordo (€ 59.364,25), pari ad € 11.830,91. Ciò nell’ipotesi che si ritengano prevalenti le ragioni, appunto assistenziali, proprie del trattamento ridotto liquidato al BENEDETTO”*.

Quanto alla terza posta di danno, non patrimoniale, all’immagine e all’identità pubblica dell’amministrazione scolastica, la Procura ha sostenuto che *“nel caso di specie risultano sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativa per danno all’immagine, ovvero una perdita di prestigio dell’Amministrazione dal BENEDETTO dolosamente cagionata mediante condotte penalmente rilevanti realizzate in presenza di un nesso di occasionalità necessaria con la funzione svolta di collaboratore scolastico”*. Ha richiamato il disposto dell’art. 651 c.p.p., sull’efficacia del giudicato penale di condanna, nonché giurisprudenza conforme alla propria tesi secondo cui *“sono oggi azionabili pretese per danno all’immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A., alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h) dell’allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile”*. Ciò alla luce del mutato contesto normativo risultante dall’abrogazione – ex art. 4, comma1, lett. g) del c.g.c. – dell’art. 7, l. n. 97/2001, con il conseguente ritenuto

reindirizzamento del richiamo contenuto nell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 non più alla norma abrogata, ma all'art. 51, comma 7 del c.g.c., a mente del quale *“La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni [...], per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”*. Nell'espressione *“delitti commessi a danno”* delle amministrazioni, la Procura individua la rimozione della delimitazione dei cd. reati-presupposto contenuta nell'art. 7 cit., e dunque la generalizzata risarcibilità del pregiudizio d'immagine conseguente a tutti i reati commessi a danno dell'amministrazione. Nella fattispecie concreta, il danno in parola – costituito dalla lesione del prestigio dell'amministrazione dell'istruzione nel suo complesso, anche alla luce dei valori costituzionali che essa rappresenta e degli obiettivi che è chiamata ad attuare – sarebbe in particolare provato dall'avvenuta risonanza mediatica assunta dalle condotte del convenuto, oggetto di alcuni articoli di stampa allegati alla citazione. La quantificazione del danno, infine, è stata effettuata in via equitativa e cristallizzata nella cifra di 100.000 euro.

Il Pubblico Ministero ha quindi concluso citando il sig. Davide BENEDDETTO davanti alla Corte e chiedendone la condanna *“al pagamento in favore del Ministero della Istruzione della somma complessiva di euro 179.375,50, così come dianzi specificata, o, in subordine, della somma complessiva di euro 167.544,59, o, in via ulteriormente gradata, di euro 120.011,25, salva ogni diversa valutazione che si rimette - sin da ora - al Collegio adito, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia”*.

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 23/10/2023, si è costituito in giudizio il sig. Enzo Benedetto, nella sua qualità di tutore del sig. Davide BENEDETTO, che ha pregiudizialmente eccepito la nullità della citazione per ritenuta omissione della preventiva notifica dell'invito a dedurre sui fatti contestati. Ha opinato, in merito, che *“La nomina del curatore speciale che sorga nell'ambito di un procedimento [...] compete, d'ufficio, al giudice che procede (art. 80 cpc): di talchè, la nomina del curatore speciale da parte del Giudice Tutelare è viziata per incompetenza. Trattasi di questione attinente alla capacità di stare in giudizio che la Corte può conoscere ex art. 14 d.lgs. 174/2016. Gli atti notificati al medesimo sono privi di effetto, tanquam non esset. La notificazione dell'invito a dedurre a mani dell'interdetto è affetta da nullità che travolge gli atti consequenziali tra cui l'atto di citazione qui contraddetto”*.

Preliminarmente, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento, sostenendo che *“Il termine quinquennale [...], decorrente dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, era inutilmente spirato alla data del 8.11.2022 (e, a fortiori, alla data di adozione del primo atto istruttorio della Procura risalente al decreto 2281 del 22.11.2022), poiché – secondo la contestazione formulata dalla Procura della Repubblica di Larino l'ultimo dei fatti contestati al Benedetto risaliva all'ottobre 2015”*.

Nel merito, ha negato la sussistenza del danno da lesione del nesso sinallagmatico, evidenziando in primo luogo che erroneamente esso sarebbe stato quantificato al lordo delle ritenute fiscali e, in secondo luogo, che *“Nel caso di odierno interesse, [...] il fatto di reato non ha carattere squisitamente patrimoniale [e] la sua stessa natura non può che caratterizzarlo per istantaneità di consumazione, legata cioè a momenti sporadici della giornata lavorativa quotidiana. A*

*ciò si aggiunga che, concettualmente, la tredicesima mensilità è del tutto estranea a quei parametri. Deve, quindi, essere esclusa l'incidenza degli episodi delittuosi sulla entità della retribuzione percepita o, quantomeno, largamente ridotto il suo ammontare". Sul danno da disservizio, ha argomentato che mancherebbe la prova del fatto che l'assunzione dei collaboratori scolastici menzionati dalla Procura erariale fosse una conseguenza della sospensione cautelare del sig. BENEDETTO e che l'attività d'indagine della Procura sarebbe "carente nel dimostrare che i decreti (non acquisiti) con cui quei lavoratori sono stati assunti fossero tutti determinati dalla forzata assenza del Benedetto. Il che fa venire meno il rapporto di causa ipotizzato". Ha inoltre sostenuto, per la stessa posta di danno, l'irripetibilità dell'assegno alimentare, erogato con finalità assistenziale e non retributiva. Sul danno all'immagine, ha citato giurisprudenza di segno opposto alla tesi attorea, propensa a ritenere ancora sussistente la delimitazione dei cd. reati-presupposto a quelli individuati dall'art. 7, l. n. 97/2001. Inoltre, quanto alla fondatezza stessa della domanda *in parte qua*, ha asserito l'insufficienza degli articoli di stampa allegati dal requirente a dimostrare un pregiudizio d'immagine ritenuto una "emblematica rivendicazione".*

Ha concluso chiedendo "In accoglimento delle svolte considerazioni, rigettare la domanda formulata dalla Procura erariale e, per l'effetto, assolvere l'esponente da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti. Con il favore di spese e compensi professionali".

All'udienza del 18/1/2024, sono comparsi il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi, nonché l'avv. Giancarlo Faletti, in rappresentanza del sig. Enzo Benedetto, rappresentante legale del convenuto. Entrambi hanno ribadito le argomentazioni, difese ed

eccezioni già contenute negli scritti di parte, articolandone l'esposizione dialettica.

Considerato in

DIRITTO

Pregiudizialmente, va respinta l'eccezione di nullità della citazione per la ritenuta omessa notifica dell'invito a dedurre. L'eccezione è fondata sul rilievo che la nomina del curatore speciale (nella persona del Direttore dell'istituto di detenzione del sig. BENEDETTO) da parte del giudice tutelare – ai fini della notifica dell'invito a dedurre – sarebbe *“viziata per incompetenza”*, senza che sia peraltro chiarito quali sarebbero le ritenute conseguenze del vizio dedotto. Il convenuto ne ricava, ad ogni buon conto, che *“La notificazione dell'invito a dedurre a mani dell'interdetto [pure effettuata nel caso in esame] è affetta da nullità che travolge gli atti consequenziali tra cui l'atto di citazione qui contraddetto”*. Tale conclusione appare perciò presupporre la tesi che il lamentato vizio del decreto di nomina del curatore speciale comporti l'inesistenza anche della notificazione effettuata al Direttore della casa circondariale (v. doc. 14 alla citazione).

Ebbene – posto che il decreto di nomina del curatore speciale non risulta reclamato o altrimenti impugnato – vi è che nei procedimenti regolati dal c.p.c. (quali sono quelli per la nomina sia del tutore sia del curatore speciale), il rilievo dell'incompetenza del giudice è subordinato al rispetto di termini e modalità il cui superamento comporta la decadenza dalla relativa eccezione. Tanto premesso da un punto di vista processuale, vi sono anche motivi sostanziali che escludono la fondatezza della tesi difensiva.

L'interdizione legale è contemplata dall'art. 32 c.p. e, a differenza

dell'interdizione giudiziale, non discende da una forma di *deminutio* fisico-cognitiva dell'interdetto, ma assume carattere sanzionatorio. Nei casi di cui all'art. 32 cit., l'interdizione opera *ipso iure* per il verificarsi della condanna cui accede, sicché – diversamente dall'interdizione giudiziale, che deve essere dichiarata – essa costituisce una condizione alla quale consegue solo la necessità di nominare un tutore (completa l'*iter*, infatti, l'art. 662, comma 1, secondo periodo del c.p.p., a norma del quale *“Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente”*). Ai sensi dell'articolo 32 cit., ancora, all'interdizione legale si applicano le disposizioni sull'interdizione giudiziale (artt. 414 e ss. del c.c.), tra le quali l'art. 424 c.c. stabilisce che, agli interdetti, si applicano le norme sulla tutela dei minori (artt. 343 e ss., c.c.). Quest'ultimo gruppo regolatorio fa perno sull'art. 344 del c.c., a norma del quale *“Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge”*, e sul successivo art. 346, ai sensi del quale *“Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore”*.

Nel caso che ne occupa, il giudice tutelare ha proceduto alla nomina di un curatore speciale, figura ulteriore contemplata dall'art. 78 del c.p.c. per i casi urgenti, non compatibili con i tempi necessari alla nomina del tutore. È ben vero che il successivo art. 80 c.p.c., invocato dal convenuto, stabilisce che *“L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa”*, e tuttavia tale disposizione non vale per ciò solo a limitare la generale cognizione rimessa al giudice tutelare dal sopra citato art. 344 c.c., cognizione

giustificata, in concreto, anche dall'istanza proposta dal Pubblico Ministero contabile, il quale aveva richiesto innanzitutto la nomina di un tutore per il sig. BENEDETTO (v. istanza, doc. 10 alla citazione).

Parimenti da disattendere è l'eccezione di prescrizione, la cui decorrenza il convenuto individua nel momento delle condotte delittuose (*"l'ultimo dei fatti contestati al Benedetto risaliva all'ottobre 2015"*).

Invero, muovendo dal principio generale per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2395 c.c.), il Collegio esclude che sarebbe stato possibile per il requirente avviare le indagini su fatti ancora coperti dal segreto istruttorio (*ex art. 329 c.p.p.*). D'altra parte, la circostanza che l'istituto avesse sospeso il procedimento disciplinare aperto sulla vicenda, lungi dal dimostrare che avesse conoscenza dei fatti, corrobora proprio la tesi che non vi fossero elementi sufficienti a formulare una contestazione. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata e uniforme nell'affermare che, *"Nel caso poi la condotta a rilievo erariale costituisca anche reato [...] il doloso occultamento possa ritenersi in re ipsa, integrato eo ipso dalla condotta penalmente rilevante; sicché, «in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti» (ex aliis SS.RR. 63/1996, Sez. I 651/2009, 64/2008, 498/2015, Sez. II 184/2004 e 65/2020, Sez. III 73/2007, 182/2013 e 43/2020, Sez. app. Sicilia 66/2004). Perciò, prima di detto provvedimento non potrebbero ritenersi sussistere gli elementi minimi per la notizia di danno, ove vengano in evidenza comportamenti considerati delittuosi e, quindi, insuscettibili di scoperta in tutti i*

loro elementi" (così, Sez. III App., sent. n. 21/2023, ma si vedano anche Sez. giur. Piemonte, sent. n. 13/2009, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 1947/2005, Sez. giur. Sardegna, sent. n. 347/2021, Sez. II App., sent. n. 338/2016).

Posto che la richiesta di rinvio a giudizio risulta depositata il 6/11/2017 (v. allegato alla nota U.S.R., doc. 3 alla citazione), e che la notifica dell'invito a dedurre è avvenuta il 20/1/2023, l'azione è tempestiva, tenuto conto della sospensione *ex art. 85, d.l. n. 18/2020* (cd. sospensione *Covid*).

Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta entro i limiti di seguito espressi.

La prima posta risarcitoria afferisce alla lesione del nesso sinallagmatico tra le retribuzioni e l'adempimento dell'obbligo lavorativo. Il giudizio penale ha accertato che, per una parte del tempo che avrebbe dovuto dedicare allo svolgimento dei suoi compiti di bidello, il sig. BENEDETTO si è invece dedicato a tutt'altro genere di attività, per giunta criminose e lesive proprio dell'utenza della quale avrebbe dovuto diligentemente occuparsi.

Ritiene il Collegio che indirizzare il proprio impegno lavorativo verso fini contrari a quelli istituzionali pregiudica anche la qualità complessiva della prestazione, rendendo ingiustificata la retribuzione non solo per il tempo strettamente necessario al compimento delle attività criminose. In base a questo canone valutativo è irrilevante la circostanza, evidenziata nelle tesi difensive, che il convenuto abbia o meno conseguito un vantaggio patrimoniale dall'impiego criminale delle energie sottratte al lavoro.

Tanto premesso in punto di fondatezza della domanda, va diversamente parametrato il conseguente obbligo risarcitorio. La Procura prende a riferimento l'importo retributivo riferito al periodo interessato dalle condot-

te contestate (tra aprile 2014 ed ottobre 2015, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre di entrambi gli anni), al lordo dell'Irpef (come stabilito dalla sent. n. 24/2020/QM delle SS.RR. di questa Corte). Tale importo ammonta ad euro 16.360,68, sicché il danno viene equitativamente stimato nel 50 per cento di tale somma. Valutata la gravità e i tempi di commissione dei fatti di violenza, si ritiene di parametrare l'incidenza del danno in discorso a circa un terzo delle retribuzioni, quindi ad euro 5.500,00. È il caso di precisare, ad ogni buon conto, che ciò non costituisce esercizio del potere riduttivo, ma solo una diversa quantificazione del detrimento.

Va respinta, invece, la parte di domanda inerente al danno da dis-servizio, legato secondo la prospettazione attorea agli esborsi affrontati dall'amministrazione pubblica per l'assegno alimentare corrisposto al sig. BENEDETTO nel periodo di sospensione disciplinare dal lavoro, nonché per la retribuzione dei supplenti chiamati a sostituirlo in tale periodo.

In primo luogo, la natura assistenziale dell'assegno alimentare, che soddisfa esigenze di tutela costituzionalmente irrinunciabili, non ne consente la ripetibilità ad alcun titolo. Inoltre, l'eventuale ripetizione delle somme erogate ai supplenti – quand'anche sterilizzata dell'importo corrispondente all'assegno alimentare – si porrebbe in contrasto con le disposizioni sui procedimenti disciplinari, per i quali non sono previsti, a carico del destinatario, oneri diversi da quelli tassativamente individuati a titolo di sanzione.

Analogamente da respingere è la domanda inerente alla terza posta risarcitoria, riferita al danno d'immagine patito dall'amministrazione in relazione alla vicenda di causa. Il Collegio è perfettamente avveduto dell'angosciante gravità dei delitti commessi dal convenuto, e tuttavia ogni

dialettica che tragga spunto dal complesso *iter* normativo e giurisprudenziale riguardante la delimitazione dei cd. reati presupposto deve essere superata alla luce del fatto che le condotte oggetto del presente giudizio si sono dispiegate in un arco temporale (2014-2015) in cui il complesso regolatorio condensato nell'art. 17, comma 30-ter d.l. n. 78/2009 non era ancora stato attinto dall'intervento abrogativo del Codice, entrato in vigore nell'ottobre del 2016 (v. sul punto Sez. II App., sent. n. 120/2023).

Valgono, nel resto, le motivazioni già offerte nella sent. n. 39/2023 di questa Sezione, nonché nelle precedenti ordinanze n. 23/2022 e n. 27/2022, che per esigenze di sinteticità devono intendersi qui riprodotte.

Per tutte le ragioni su esposte, il sig. Davide BENEDETTO va condannato al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione (oggi, Ministero dell'istruzione e del merito), della somma di euro 5.500,00, oltre rivalutazione ed interessi, questi ultimi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza. La rivalutazione verrà applicata sugli importi annualmente erogati, a decorrere per ciascun importo dall'anno di riferimento (escluso), fino alla data di pubblicazione della sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, condanna il sig. Davide BENEDETTO, generalizzato e rappresentato come in epigrafe, al pagamento della somma di euro 5.500,00 in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, oltre alla rivalutazione

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 296,37 (duecentonovantasei/37).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

come in parte motiva ed agli interessi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza.

Lo condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 18/1/2024.

Magistrato estensore

Presidente

Luigia Iocca

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 29 gennaio 2024

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*